

DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N. 149

(c. d. DECRETO RISTORI BIS)

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 novembre 2020, n. 279

*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Ristori bis] (in vigore dal **9 novembre 2020**)*

TITOLO I - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

ARTICOLO 7

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

ARTICOLO 11

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

ARTICOLO 12

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

ARTICOLO 13

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

ARTICOLO 14 BONUS BABY-SITTING

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

NUOVA TABELLA RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 137 DEL 2020

(Articolo 1)

| Codice ATECO | % |
|---|---------|
| 493210 - Trasporto con taxi | 100,00% |
| 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
| 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano | 200,00% |
| 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
| 551000 - Alberghi | 150,00% |
| 552010 - Villaggi turistici | 150,00% |
| 552020 - Ostelli della gioventù | 150,00% |
| 552030 - Rifugi di montagna | 150,00% |
| 552040 - Colonie marine e montane | 150,00% |
| 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |

| | |
|---|---------|
| 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
| 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
| 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
| 561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
| 561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
| 561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
| 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
| 561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
| 561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
| 562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
| 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
| 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
| 591400-Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
| 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
| 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |

| | |
|---|---------|
| | |
| 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento | 200,00% |
| 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
| 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
| 823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
| 855209 - Altra formazione culturale | 200,00% |
| 900101 - Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
| 900109 - Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
| 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
| 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
| 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} | 200,00% |
| 931110-Gestione di stadi | 200,00% |

| | |
|--|---------|
| 931120-Gestione di piscine | 200,00% |
| 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
| 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
| 931200-Attività di club sportivi | 200,00% |
| 931300-Gestione di palestre | 200,00% |
| 931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
| 931999-Altre attività sportive nca | 200,00% |
| 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
| 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
| 932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
| 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
| 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
| 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
| 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} | 200,00% |
| 960420-Stabilimenti termali | 200,00% |

| | |
|---|---------|
| | |
| 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
| 493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
| 503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
| 619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
| 742011-Attività di fotoreporter | 100,00% |
| 742019-Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
| 855100-Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
| 855201-Corsi di danza | 100,00% |
| 920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
| 960110-Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
| 477835-Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
| 522130-Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
| 931992-Attività delle guide alpine | 200,00% |
| 743000-Traduzione e interpretariato | 100,00% |

| | |
|--|---------|
| 561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
| 910100-Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
| 910200-Attività di musei | 200,00% |
| 910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
| 910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
| 205102-Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |

ALLEGATO 2

TABELLA DEI CODICI ATECO A CUI È DESTINATO IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(ARTICOLO 2)

| Codice ATECO | Descrizione | % |
|--------------|--|------|
| 47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
| 47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
| 47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa | 200% |

| | | |
|----------|---|------|
| 47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
| 47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
| 47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
| 47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
| 47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
| 47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
| 47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
| 47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
| 47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
| 47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
| 47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
| 47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
| 47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
| 47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |

| | | |
|----------|--|------|
| | | |
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
| 47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
| 47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
| 47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
| 47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
| 47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
| 47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) | 200% |
| 47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato | 200% |
| 47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
| 47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
| 47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
| 47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
| 47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
| 47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |

| | | |
|----------|---|------|
| 47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
| 47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
| 47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
| 47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
| 47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
| 47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
| 47.79.40 | Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
| 47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
| 47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
| 47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
| 47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
| 47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
| 47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
| 47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |

| | | |
|----------|--|------|
| 47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200% |
| 47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso | 200% |
| 47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
| 47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% |
| 47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
| 47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
| 96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
| 96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
| 96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
| 96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d'incontro | 200% |
| 96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
| 96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |

ALLEGATO 3
CODICI ATECO

(Articolo 21)

| Codice Ateco | Descrizione |
|--------------|--|
| 01.xx.xx | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
| 02.xx.xx | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
| 03.xx.xx | Pesca e acquacoltura |
| 11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
| 11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
| 11.05.00 | Produzione di birra |
| 46.21.22 | Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
| 46.22.00 | Commercio all'ingrosso di fiori e piante |
| 47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
| 47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |

| | |
|----------|--|
| 55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
| 82.99.30 | Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |